

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****SEZIONE FALLIMENTARE**

Rep. 51/2022

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dott. Antonino La Malfa	Presidente rel.
dott. Angela Coluccio	Giudice
dott. Daniela Cavaliere	Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

Con ricorso in data 8.7.2022 s.r.l. ha proposto reclamo avverso il decreto con cui il Giudice designato aveva rigettato il ricorso proposto ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. 118/2021 per la conferma delle misure protettive e connessa domanda cautelare formulate nei giudizi R.G.V.G. n. 6570/2022 + 6570-1/2022. Il giudice ha respinto le domande ritenendo per un verso che non sussiste una reale condizione di squilibrio patrimoniale ed economico – finanziario della ricorrente e per altro verso che la ricorrente abbia violato i doveri di buona fede e correttezza ed abusato tanto dello strumento della composizione negoziata della crisi, quanto della richiesta di misure protettive; ha ritenuto inoltre il difetto del fumus boni iuris e che la cessione dei rami di azienda non rappresenta una possibile soluzione della crisi.

Contro tale provvedimento ha proposto reclamo che ne ha richiesto la riforma con ripristino delle misure protettive, l'assunzione di tutti i conseguenti provvedimenti funzionali a proteggere nel corso della composizione negoziata, l'ordine di rilascio degli impianti e vittoria delle spese.

Ha sostenuto la reclamante che il provvedimento sarebbe erroneo laddove ritiene che l'esposizione prevalente sia verso Idrora, che quest'ultima e la ricorrente siano società correlate, che avrebbe tenuto un atteggiamento processuale passivo rispetto alle richieste creditorie di Idrora, avrebbe ritenuto esistente un riconoscimento di debito dell'Ing. , che avrebbe ritenuto che le due società agiscono di concerto, che Idrora ha doverosamente svolto la tutela delle proprie ragioni creditorie, che abbia abusato dello strumento della composizione negoziata senza considerare che in assenza di piano non può asserirsene l'ammissibilità, che avrebbe recepito la decisione arbitrale senza considerare che la stessa non è ancora definitiva e sarebbe contraddittorio nella parte in cui ritiene che non sussiste lo squilibrio economico e finanziario ma afferma al contempo che esso sia stato artatamente creato dalle due società. Ha sottolineato che nell'accordo di composizione negoziata si dà luogo ad una trattativa precontrattuale e



non ad una procedura concorsuale e che il relativo presupposto oggettivo è sottratto alla verifica giudiziale per essere rimesso al giudizio dell'esperto.

Si è costituita in giudizio [redacted] che ha sostenuto la correttezza del provvedimento impugnato nei suoi vari passaggi, singolarmente esaminati.

In via preliminare ha eccepito che, anche a prescindere dalla non sussistenza di uno stato di crisi occorrerebbe dare atto della impossibilità di qualsivoglia trattativa per la composizione negoziata, stante la netta indisponibilità in tal senso di [redacted]

Ha dedotto inoltre, nell'ambito di una disamina delle vicende giudiziali che hanno interessato tali società negli anni, che il disegno perseguito da [redacted] nelle varie sedi giudiziarie sarebbe quello di procrastinare la consegna ad [redacted] degli impianti e che il ricorso alle misure protettive risponderebbe alla medesima logica piuttosto che a quella del risanamento. Ha contestato che al Tribunale sia precluso di esaminare e valutare la sussistenza del requisito della risanabilità dell'impresa. Ha chiesto il rigetto del reclamo e della domanda cautelare in quanto improcedibili e/o inammissibili; la dichiarazione della propria incompetenza in favore del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bergamo ed in subordine che il Tribunale disponga il divieto di prosecuzione di tutte le esecuzioni promosse da Idrora, facendo salvo il sequestro giudiziario autorizzato dal Tribunale di Milano.

Non si è costituita [redacted]

Le parti sono comparse all'udienza del 15.9.22 riportandosi alle rispettive richieste ed il tribunale ha riservato la decisione.

1. L'eccezione d'incompetenza. Va rigettata anzitutto l'eccezione d'incompetenza formulata da [redacted] sulla base del rilievo che la competenza in ordine alla conferma delle misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata è rimessa dal primo comma dell'art. 7 del DL 118/21 al tribunale del luogo ove l'impresa richiedente ha la sede, senza che tale competenza possa essere subordinata a quella del giudice del luogo ove eventualmente già penda altra causa relativa ad una misura cautelare già adottata, potendo porsi casomai un dubbio sull'ammissibilità di una domanda volta a sterilizzare la misura cautelare già assunta.

Né può in alcun modo ritenersi ammissibile che questo giudice, quale giudice del cautelare, possa sovrapporsi a quello della misura cautelare in precedenza concessa e pronunciare in merito all'efficacia o meno della misura stessa.

Vero è che le misure protettive comportano che "i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa" (art. 6 DL 118/21), ma va sottolineato che la richiesta dell'inefficacia è stata presentata quale domanda cautelare e non invece nell'ambito della richiesta di misure protettive. Ma quand'anche si trattasse di richiesta inerente queste misure, in ogni caso a questo Tribunale rimarrebbe la competenza (ove la richiesta fosse accolta) di pronunciare



l'inibitoria, rimanendo sempre sottratta la pronuncia dell'eventuale inefficacia dei provvedimenti già emanati da altro ufficio.

Non può essere interpretato in senso contrario il disposto dell'art. 7, comma 5 (*Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori*) che va letto nel senso del mero limitato dispiegamento dell'ombrello ad alcuni creditori o misure, e non anche che il giudice della misura protettiva possa sovrapporsi sulla misura emessa a quello competente per l'azione esecutiva o cautelare. Va quindi confermato anche per tali motivi, oltrechè per quelli di cui appresso legati all'assenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, il provvedimento reclamato in merito alla richiesta cautelare di accertare incidentalmente (non si vedrebbe peraltro alcuna utilità di un ipotetico accertamento incidentale dell'inefficacia) l'inefficacia del sequestro e di assumere i provvedimenti conseguenziali, che la stessa reclamante evita di indicare.

2. In generale. La composizione negoziata della crisi è uno strumento normativo introdotto di recente, il cui scopo è di favorire l'emersione quanto più anticipata possibile della crisi dell'impresa, al fine di attuarne il possibile risanamento quando ancora la situazione finanziaria ed economica non si è completamente deteriorata. La procedura può essere attivata nei casi in cui si presenti una situazione di squilibrio economico, e dunque quando l'insolvenza è solo prospettica, ovvero anche nei casi – assai più frequenti nelle prime applicazioni - in cui sussiste una situazione di insolvenza conclamata ma non irreversibile, quando alla composizione negoziata si accede tardivamente ed è necessario il ricorso a rimedi economici e finanziari drastici e comunque le probabilità della soluzione positiva si riducono drasticamente.

Al percorso della composizione negoziata, che si svolge in un ambito non giudiziale si può accompagnare, su richiesta del debitore, il dispiegarsi delle misure protettive e della sospensione delle azioni cautelari, per impedire che le iniziative dei creditori possano ostacolare il perseguimento degli obiettivi di risanamento. Tuttavia, proprio per l'attitudine di tale automatica protezione ad incidere pesantemente sui diritti dei creditori e dei terzi, la legge ne sottopone la conferma al vaglio del giudice sulla presenza dei presupposti di legge costituiti: a) dalla sussistenza di una situazione di squilibrio economico e finanziario e b) dall'effettiva e realistica possibilità di pervenire al risanamento dell'impresa.

Quanto al primo punto non ritiene il collegio, a differenza del primo giudice, che detta condizione sia nella fattispecie insussistente, alla luce delle poste passive risultanti dai bilanci e dalle situazioni economiche e finanziarie prodotte, oltrechè dalle iniziative giudiziarie ed esecutive attivate dalla prima.

Gli indubbi collegamenti esistenti tra e ben possono condurre ad ipotizzare un'accelerazione o attivazione dei canali giudiziari a fini strumentali, ma rimane la presenza, mai contestata, dei debiti verso e gli altri



creditori indicati pari a poco meno di 11 milioni che, a fronte del minor valore degli impianti, del mancato riconoscimento degli incentivi e della assenza di realistiche prospettive di guadagni diversi dagli incassi della cessione dell'energia (spettanti ad ) evidenziano la presenza evidente della situazione di squilibrio.

Maggiore approfondimento merita nel caso di specie il secondo punto, in ordine al quale va sottolineata la particolare importanza e delicatezza dei temi connessi alla valutazione delle possibilità di risanamento, la cui realistica affermazione deve dal giudice essere pienamente verificata nell'esistenza di un progetto concreto che delinea quantomeno l'obiettivo di fondo che s'intende perseguire e le linee principali degli interventi che l'impresa intende assumere. In altri termini, il dispiegamento di strumenti giudiziari fortemente incisivi sui diritti dei terzi e dei creditori si giustifica, nell'impianto normativo del DL 118, solo nella prospettiva del recupero dell'efficienza aziendale ed imprenditoriale, quale obiettivo coerente con l'interesse generale di rango costituzionale di tutela dell'economia nazionale e con i principi propri dell'art. 4 della Direttiva Insolvency: comma 3 "Gli Stati membri possono mantenere o introdurre una verifica di sostenibilità economica a norma del diritto nazionale, purché tale verifica abbia la finalità di escludere il debitore che non ha prospettive di sostenibilità economica, e possa essere effettuata senza pregiudicare gli attivi del debitore", art. 6, comma 1, "Gli Stati membri provvedono affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva", salvo che, comma 4, lett. b, "la sospensione comporti un ingiusto pregiudizio dei creditori che vantano tali crediti".

In tale contesto si inseriscono alcune disposizioni normative contenute nel DL 118/21 che in questa sede merita richiamare per la diretta incidenza che svolgono sulla precisazione del quadro che delinea il parametro della risanabilità:

-l'articolo 2, comma 1, che ammette l'imprenditore a chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa e stabilisce che compito dell'esperto è quello di agevolare le trattative al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio:

-l'art. 5 lett b) che impone all'istante di depositare una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

-l'art. 5 comma 5, secondo cui l'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, e se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete incontra le altre parti interessate ed in caso contrario ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata;



-l'art. 7 che prevede ai fini della conferma delle misure protettive e cautelari il deposito di un piano finanziario per i successivi sei mesi, un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare ed una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata.

E' questo, alla luce di quanto sopra evidenziato, uno degli obblighi centrali che la normativa pone a carico del debitore e che deve esser verificato con rigore, poichè l'ampiezza dell'ombrello protettivo costituisce un *vulnus* particolarmente incisivo e pericoloso per i creditori, ai quali può essere imposto solo nei casi in cui il debitore renda chiaramente plausibile il dispiegamento di un'azione risanatrice connotata da realismo ed effettività ed evitare abusi ed ostruzionismi. E pare peraltro evidente che il risanamento che può sostenere misure che impediscano ai creditori di esercitare i propri diritti deve consistere in un reale superamento della crisi finanziaria ed industriale, che consenta di mantenere la continuità aziendale, mentre non consiste in soluzioni che comunque conducano alla liquidazione dell'impresa.

Tanto si evince non solo dalla *ratio* complessiva della normativa, riferita dal legislatore alla salvaguardia del risanamento, ma anche dall'espresso richiamo dell'art. 10 alla "funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori".

Pur se la richiesta di accesso alla composizione negoziata è solo l'atto che apre il percorso delle trattative, è chiaro quindi che già la domanda di conferma delle misure protettive deve essere accompagnata non solo da una adeguata documentazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa, ma anche dalla presenza di un progetto finanziario adeguato e di un'attestazione di risanamento che, seppure non pienamente dispiegata in un piano articolato, tuttavia deve presentare al giudice un adeguato e leggibile sviluppo nella direzione della continuità aziendale, tale da consentire una valutazione prognostica o quantomeno di realistica possibilità di riuscita.

L'assenza di un progetto di massima, realisticamente apprezzabile dal giudice in termini quantomeno di verosimiglianza e coerenza con risanamento imprenditoriale finirebbe per ricondurre il requisito in questione alla mera affermazione del debitore e di conseguenza a consentire il sicuro pregiudizio dei creditori sulla base di mere ipotesi del debitore, che potrebbero risultare irrealistiche, fantasiose o addirittura finalizzate unicamente a paralizzare o procrastinare le azioni a tutela dei crediti.

In mancanza di tale requisito, il debitore non ancora in grado di prospettare una via credibile al risanamento potrà beneficiare, ove del caso, della protezione connessa alle procedure di concordato preventivo o degli AdR (con l'avvento del Codice della crisi, gli strumenti di regolazione della crisi).



Va peraltro precisato che, contrariamente a quanto affermato da [redacted] non v'è dubbio alcuno - proprio perchè le misure cautelari e protettive sono dirette ad incidere sui diritti dei terzi (creditori ed altri interessati) - che il sindacato sulla piena sussistenza dei presupposti della sussistenza della situazione di crisi e del possibile superamento appartenga direttamente al giudice chiamato per l'eventuale conferma e non è rimesso alle valutazioni, pur rilevanti ed oggetto di esame nell'ambito del giudizio di convalida, rese dall'esperto. Il vaglio del giudice si svolge su un piano parallelo e con finalità diverse rispetto a quello dell'esperto, la cui opinione opera ai fini delle trattative e, non è a tal fine subordinata rispetto a quella eventualmente diversa del giudice.

3. L'indisponibilità di [redacted] a proseguire le trattative. Le prospettive di risanamento.

Preliminarmente deve essere esaminata la questione legata alla posizione di indisponibilità manifestata da [redacted] a dar luogo alle trattative, tema che necessariamente s'intreccia con quello del possibile risanamento della società e della continuità aziendale.

Non dovendosi ritenere, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento reclamato, che sia insussistente la situazione di squilibrio economico, ritiene il collegio che la questione non sia da trattare in astratto, poiché è evidente che la mera contrarietà di un creditore alle trattative non può valere di per sé né ad impedirne lo svolgimento, né il dispiegarsi dell'ombrello protettivo. Anzi, proprio la previsione normativa delle misure protettive evidenzia che l'ordinamento ha fatto la scelta di dar la precedenza al tentativo di salvataggio delle imprese rispetto alla piena ed assoluta tutela dei creditori.

Il quesito è invece se in concreto, nella specifica fattispecie portata avanti al collegio detta indisponibilità costituisca o meno - per l'ammontare del credito, per la sua portata percentuale rispetto all'intera debitoria e soprattutto in relazione al concreto dispiegarsi della situazione economica in termini di mera situazione di crisi risolvibile con la continuità o di vera e propria insolvenza - un ostacolo tale da impedire il risanamento dell'impresa.

Il piano abbozzato dalla proponente col ricorso (e successivamente non aggiornato o sviluppato) consiste nelle seguenti operazioni "a) *la destinazione dei flussi provenienti dal GSE alla riduzione del debito nei confronti di Idrora per un periodo massimo di cinque anni..;* b) *il trasferimento degli Impianti ad [redacted] al termine del cennato arco piano;* c) *lo stanziamento di un finanziamento soci irredimibile (d'importo non indicato e privo d'impegno del socio)...in funzione di un accordo ex art. 11, comma 1 d.l. n. 118/2021, o ..di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-septies l. fall. eventualmente nelle forme previste dall'art. 11, comma 2 d.l. n. 118/2021...".*



Il prospetto finanziario allegato, peraltro non molto comprensibile, non sembra dare sufficientemente conto degli interventi industriali e finanziari che consentirebbero il superamento della crisi.

Ed invero, nel caso di specie vanta da sola un credito di €. 5.850.000,00 (oltre ad €. 100.000 per penale) che, anche al netto degli interessi e dei ricavi di gestione futura, è di poco superiore alla metà del totale delle passività e soprattutto attende una soddisfazione non in danaro, bensì mediante il trasferimento delle tre aziende in tempi assolutamente rapidi e certamente non al termine dei cinque anni di piano, il che rende sostanzialmente impossibile che possano essere condotte proficuamente le trattative coi creditori e che si possa realisticamente perseguire un effettivo programma di risanamento.

La percentuale dei crediti imputabile ad impedisce di fatto anche che possano anche essere raggiunti gli accordi e le maggioranze cui si riferiscono le procedure indicate dall'art. 11 DL 118/21.

Da rilevare in negativo, ancora, che tra le risorse da destinare al piano vi è l'importo di €. 1.525.638,55 relativo ad incassi incentivi già maturati di cui al contenzioso amministrativo (v. relazione dell'esperto), che costituisce una posta tanto rilevante, quanto aleatoria.

Ma a parte ciò, si rileva anche che la modalità di soddisfazione di tale maggior creditore, consistente nella cessione degli impianti solo al termine del quinquennio di piano, non pare adeguata né rispetto agli obiettivi di risanamento dell'impresa, né in termini di soddisfazione, sia poiché non compensa questa società del pregiudizio che deriva dalla ritardata consegna (quasi 7 anni rispetto a quando dovuto in base alla sentenza arbitrale), sia ancora poiché non considera che attualmente, proprio in presenza del sequestro degli impianti, è sottratta alla reclamata la gestione che le spetterebbe in base alla sentenza arbitrale, mentre i ricavi rimangono vincolati e non disponibili.

Così come non sussistono elementi tali da ritenere verosimile, allo stato delle cose, che possa beneficiare degli incentivi GSE che da anni le sono negati, nonostante il contenzioso amministrativo attivato, e che nella bozza di piano sarebbero destinati al pagamento del debito verso

Né risultano concreti impegni dei soci per possibili ulteriori finanziamenti, e nemmeno per la rinuncia dei debiti residui come indicato nella tabella finanziaria prodotta.

D'altra parte, è davvero singolare che la proponente ipotizzi di soddisfare i debiti verso e gli altri creditori mediante i flussi che spetterebbero ad in base alla sentenza arbitrale, rinviando ulteriormente la consegna degli impianti per un tempo così lungo.

Appaiono quindi evidenti tanto l'impossibilità delle trattative, quanto il risanabilità dell'impresa. In fin dei conti, il piano ipotizzato risulta essere sostanzialmente di tipo liquidatorio, considerando che, ove anche fosse attuato, dovrebbe adempiere cedendo allo scadere del quinquennio gli impianti ad e rimanendo perciò priva di qualsiasi ulteriore attività aziendale.



Va rilevato che la sentenza arbitrale, esecutiva pur se non passata in giudicato (Cass. 18512/07), ha statuito il trasferimento ad \_\_\_\_\_ della proprietà delle tre aziende, che dunque sono destinate al patrimonio di quest'ultima (circostanza questa neanche messa in discussione da \_\_\_\_\_ che infatti ne prospetta il trasferimento differito alla scadenza del piano) e non si comprende la ragione per cui la soddisfazione degli altri creditori debba avvenire mediante la consegna ritardata di ben 5 anni delle aziende e con l'utilizzazione da parte di \_\_\_\_\_ dei flussi da GSE quando questi spetterebbero ad \_\_\_\_\_.

Tanto evidenzia che, allo stato, \_\_\_\_\_ non è nella disponibilità di un'azienda che possa essere risanata, posto che gli impianti già appartengono ad \_\_\_\_\_ mentre la prima non è al momento titolare di alcun altro bene. Né può legittimamente tenersi conto delle aspettative sugli incentivi GSE che sono stati disconosciuti e la mera pendenza di ricorsi giurisdizionali non autorizza ad includere in un realistico piano. Anche perché dopo il trasferimento delle aziende ad \_\_\_\_\_ non è certo che gli eventuali in futuro incentivi spetteranno a \_\_\_\_\_.

L'inadeguatezza del piano economico e finanziario ipotizzato conferma la frettolosa presentazione della domanda di accesso alla procedura di composizione, che pare quantomeno accelerata dalla necessità di impedire la consegna ad \_\_\_\_\_ degli impianti.

D'altra parte, il parere dell'esperto si basa, più che su un giudizio intrinsecamente positivo sulla situazione economica e finanziaria che emerge dai colloqui, sul "valore risultante dal c.d. test pratico...che risulta essere pari a 4,14"... in una posizione al limite tra la previsione di un risanamento che "dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare" e la presenza di un margine operativo lordo che, ancorché, positivo "non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda". Rileva l'esperto che l'impostazione del piano si fonda anche sull'assunto dell'incasso degli incentivi GSE, che appare allo stato del tutto aleatorio e che il piano è comunque condizionato dall'utilizzazione per la gestione degli incassi, che allo stato, si ripete, non sono disponibili.

4. Il pregiudizio per \_\_\_\_\_ e la comparazione con i benefici per \_\_\_\_\_.
- L'art. 7 comma 6 DL 118 sancisce una regola di proporzionalità tra le misure adottate e il pregiudizio arrecato ai creditori istanti, applicabile anche in sede di conferma, che deve essere negata nei casi in cui il peso del risanamento gravi in maniera sbilanciata in danno di un creditore o di un terzo interessato.

Nel caso in esame tale comparazione risulta fortemente sbilanciata in danno di \_\_\_\_\_ che sarebbe destinata a subire, in caso di conferma, il protrarsi ed accentuarsi del pregiudizio della mancata consegna degli impianti (che la stessa reclamante ammette di dover eseguire) per tentare di evitare le conseguenze di uno stato di crisi attualmente prossimo all'insolvenza conclamata.

Merita rilevare al proposito che \_\_\_\_\_ non ha la disponibilità degli impianti e non beneficia dei relativi ricavi e quindi non possiede risorsa propria alcuna per far



fronte alle passività che, anche se depurate dal debito verso , ammontano ad oltre 5 milioni di euro.

Ma anche ad ipotizzare la restituzione a degli impianti, i flussi della possibile gestione l'uso dei flussi sarebbe illegittimo perché spettante ad che vanta una pronuncia esecutiva per la consegna. I ricavi, peraltro, non paiono assolutamente adeguati a garantire l'adempimento dei debiti, se non in minima parte (tant'è che nel prospetto finanziario vengono considerati quali poste attive gli incentivi GSE non di probabile percezione). Dunque, sarebbe destinata a subire il pregiudizio derivante prolungarsi della mancata consegna degli impianti, la conseguente mancata percezione dei flussi della loro gestione, e il ritardato e forse falcidiato pagamento degli interessi, che appare francamente sproporzionato rispetto ai vantaggi di che appaiono improbabili e neanche sufficientemente chiari stante la situazione d'insolvenza in cui si trova.

5. Violazione dei doveri di correttezza. L'art. 4 del DL 118 prevede che durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza, declinata in termini di rappresentazione completa e trasparente della propria situazione e di gestione del patrimonio e dell'impresa che non pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditori.

Sotto entrambi i profili l'operato di merita censure e si manifesta la carenza del presupposto di legge.

i) Sotto il primo profilo merita sostanziale conferma la puntuale descrizione che il giudice reclamato ha svolto relativamente alla situazione di "correlazione" delle due società (che risulta solo parzialmente inesatta, nel punto in cui afferma che il debito verso Idrora sia prevalente, mentre in effetti allo stato risulta più consistente quello verso e nel punto in cui afferma che l'Ing.

è socio unico di mentre lo solo in misura del 90%; quanto alla mancata eccezione sulla condizione espressa o sul termine di scadenza, si rileva invece che la clausola art. 2 rimandava per la restituzione alla clausola f) che richiama l'allacciamento delle centrali, ma anche il riconoscimento dell'incentivazione; le visure camerali confermano, per il resto, gli stretti legami tra gli organi societari che si sono succeduti alla guida di e ).

Che le due società siano soggetti distinti e che la prima abbia esercitato in giudizio i propri diritti non impedisce di ritenere anche che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, esse abbiano agito di concerto non tanto in funzione della tutela delle rispettive ragioni, quanto allo scopo di consentire a

di preservare la gestione degli impianti. La conferma di tale assunto proviene dalla precisa ricostruzione operata nel provvedimento reclamato della tempestiva con cui la stessa reclamante, a volte su iniziativa formale della società Idrora, ha svolto una lunga attività di resistenza giudiziale, svolta puntualmente al fine di prevenire o ostacolare le legittime pretese di . Basterà richia-



mare, a tal proposito, la defatigante serie di rinvii che ha dovuto subire l'esecuzione del provvedimento di sequestro a seguito per l'indisponibilità di in sede di convocazione davanti all'Ufficiale Giudiziario.

Orbene, tali circostanze manifestano con evidenza la non corretta rappresentazione da parte di delle vicende societarie che hanno condotto allo squilibrio ed impediscono di ritenere sussistente quella situazione di trasparenza che deve stare a base della composizione negoziata.

ii) Sotto il secondo profilo, se può essere condivisa la critica secondo cui è contraddittorio affermare la sussistenza dei debiti della società verso e gli altri creditori e per altro verso negare la sussistenza dello squilibrio economico e patrimoniale, rimane tuttavia il dato ineludibile, già rappresentato sopra, del forte squilibrio esistente tra le misure (cautelari e protettive) invocate ed il pregiudizio che si cagionerebbe al creditore

Il reclamo deve quindi essere rigettato.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza; liquidazione in dispositivo, in applicazione dei valori medi previsti dalla tariffa professionale per le cause di valore indeterminato di particolare importanza.

p.q.m.

rigetta il reclamo e condanna la società reclamante a rifondere alla società reclamata le spese giudiziali, che liquida in €. 21.000, oltre agli accessori di legge.

Roma, 6.10.2022.

Il Presidente est.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, li 10/10/2022

Fazio